



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

**DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E DELL'AREA
PEDONALE URBANA (A.P.U.) CONTROLLATE DA
VARCHI ELETTRONICI**

/

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 18/12/2018

Art. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel Centro Storico, nonché nell'Area Pedonale Urbana (in prosieguo A.P. o A.P.U.) della Città di Martina Franca, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta Comunale con Deliberazione e successive modifiche ed integrazioni, al fine di limitare il traffico motorizzato del parco veicolare circolante ed i conseguenti livelli di inquinamento acustico ed atmosferico in particolare del PM₁₀, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (da qui in poi semplicemente "Codice della Strada") e successive modificazioni. Il regolamento si propone altresì una calmierazione dei flussi motorizzati nel centro antico a tutela della circolazione pedonale dei residenti e dei visitatori attratti dal pregevole patrimonio storico ed architettonico del nucleo storico, assicurando maggiori livelli di sicurezza e salubrità ambientale per una migliore fruibilità, vivibilità e socialità dello spazio collettivo a salvaguardia e tutela del patrimonio architettonico.

Alcuni ingressi di accesso alla ZTL (varchi), in prosieguo indicati, sono monitorati da un'apparecchiatura elettronica che, confrontando le targhe dei veicoli in transito con quelle preventivamente autorizzate, incluse nella banca dati, consente di avviare a carico di eventuali trasgressori il procedimento sanzionatorio.

Il Regolamento definisce le tipologie e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'accesso, il transito e la sosta nelle aree individuate dal precedente comma 1, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzativo.

La circolazione nella Z.T.L. e nella A.P.U. è interdetta a tutti i veicoli a motore, con l'esclusione di quelli individuati negli articoli successivi e fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio preposto.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui sono dipendenti o delle quali sono proprietari o soci i residenti, nonché quelli di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

I motoveicoli, così come definiti dall'art. 53 del Codice della Strada, nonché i ciclomotori, così come definiti dall'art. 52 del Codice della Strada, sono equiparati agli autoveicoli.

Eventuali modifiche al presente Regolamento "Disciplina di gestione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) controllate da varchi elettronici" dovranno essere approvate con Delibera di Consiglio Comunale. La disciplina di dettaglio riguardante orari, tempi e periodicità delle prescrizioni ed, in generale, la gestione della Z.T.L. e dell'A.P.U. è demandata a provvedimento dirigenziale su conforme volontà della Giunta Municipale che emanerà apposita direttiva.

Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti alla circolazione stradale descritti nel presente Regolamento, possono essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza di cui all'art. 7 del Codice della Strada.

Art. 2 - ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

L'area della Z.T.L., compresa all'interno del perimetro dei corsi cittadini come riportato nella tavola esplicativa allegata, è delimitata dalle seguenti vie:

1. Via Mascagni;
2. Via Aprile;
3. Via Barnaba lato nord;
4. Piazza XX Settembre;
5. Via Verdi;
6. Via Mercadante
7. Via Rossini
8. Via Donizetti
9. Via Pergolesi;
10. Via Bellini

All'area della Z.T.L., compresa all'interno del perimetro delle vie cittadine, come sopra elencate, si accede attraverso i seguenti punti:

1. Via Mascagni angolo via Bellini (varco elettronico n°1);
2. Via G. Verdi Piazza Casavola (varco elettronico n°2);
3. Via Mercadante vico II Alfieri;
4. Via Mercadante angolo via Nuova (varco elettronico n°3);
5. Via Mercadante angolo via Lama;
6. Via Mercadante angolo Via Micca;
7. Via Mercadante angolo Via Gioberti (cd. Porta Stracciata - varco elettronico n°4);
8. Via Rossini angolo via Calvino;
9. Piazza Mario Pagano angolo Via Mazzini (cd. Porta di San Nicola varco elettronico n°5);
10. Via Donizetti angolo via Pietro Cossa (varco elettronico n°6);
11. Via Donizetti angolo Vico III Cossa;
12. Via Pergolesi angolo Via Cappelletti;
13. Via Magli angolo via Perla;
14. Via Bellini angolo via San Giuliano;
15. Via Salvator Rosa angolo Vico Salvator Rosa (varco elettronico n°7);

Art. 3-NORME PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELLA Z.T.L.

Per la Zona a Traffico Limitato valgono le seguenti regole:

- A) il transito e la sosta sono permanentemente (h24) vietati a tutti i veicoli eccetto quelli in seguito autorizzati;

- B) è consentito il transito e la sosta - per le sole operazioni di carico e scarico merce e concedendo al singolo veicolo un intervallo di tempo massimo di 20 minuti (+5 minuti) calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale sosta (gratuita) negli stalli appositamente individuati, fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita - ai veicoli autorizzati per il trasporto cose, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e comunque rientranti nelle sagome d'ingombro indicate dalla segnaletica presente in loco, nelle fasce orarie 7:00-10:00 e 15:00-17:00 esclusivamente nei giorni feriali, o con permessi temporanei.
- C) i veicoli autorizzati con permessi temporanei a compiere operazioni di carico e scarico dovranno attenersi agli itinerari di volta in volta individuati nelle relative Ordinanze.
- D) è consentito il transito e la fermata senza il rilascio di alcun contrassegno e senza limitazioni di orario, ma previa comunicazione mediante compilazione e invio dell'apposito stampato (Modello T) al Dirigente della Polizia Locale delle targhe dei veicoli per il loro inserimento all'interno della "Lista Bianca", a: veicoli di Polizia, Pubbliche amministrazioni, Corpi di Polizia Privata, Soccorso e Servizio per raccolta di rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale; autoveicoli al servizio delle persone disabili; veicoli adibiti a servizio taxi e noleggio con conducente; veicoli adibiti al servizio di onoranze funebri; autoveicoli destinati al trasporto di valori e preziosi con scorta armata i quali, oltre che circolare, possono altresì fermarsi, limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico, anche al di fuori degli appositi spazi purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione; mezzi di TPL in servizio di linea o a chiamata;

La sosta all'interno della Z.T.L. è vietata e sarà consentita ai soli veicoli autorizzati negli spazi a ciò appositamente destinati come da segnaletica in loco-

Ai fini di cui alla lett. D) resterà a disposizione negli orari d'ufficio il numero telefonico 080 4113153 del Comando di P.L..

I veicoli autorizzati a transitare all'interno della Z.T.L. devono, inoltre, rispettare la segnaletica stradale in loco e, in ogni caso:

- circolare a velocità non superiore a 20 km/h (ordinanza dirigenziale);
- sostare a motore spento;
- fermarsi, durante le operazioni di carico e scarico merce, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati e comunque negli spazi a ciò dedicati con apposita segnaletica.

Art. 4 - AREA PEDONALE URBANA

L'Area Pedonale Urbana, compresa all'interno del perimetro dei corsi cittadini come riportato nella tavola esplicativa allegata, include le seguenti strade e piazze:

1. Via Barnaba (dall'intersezione con via Aprile sino a Piazza XX Settembre);
2. Via Santoro (dall'intersezione con via Aprile sino a Piazza XX Settembre);
3. Via Paolotti (dall'intersezione con Via Valle d'Itria sino a Piazza XX Settembre);
4. Piazza XX Settembre;

5. Via Abate Fighera (nel tratto compreso tra Via G. Battaglini e Piazza XX Settembre);
6. Via Verdi, nel tratto compreso tra piazza XX settembre e l'intersezione con via G. Battaglini.

All'A.P.U. si accede attraverso i seguenti punti:

1. Piazza XX Settembre lato sud all'intersezione con Corso Italia (varco elettronico n°8);
2. Piazza XX Settembre lato nord all'intersezione con Corso Italia (solo accesso pedonale);
3. Via Paolotti (solo accesso pedonale);
4. Via Santoro (solo accesso pedonale);
5. Via Barnaba (solo accesso pedonale);
6. Piazza Roma (dall'arco di Santo Stefano);
7. Via Verdi (varco di sola uscita da A.P.U.);
8. Via Abate Fighera (varco elettronico n°8).

Art. 5 - NORME PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELL'A.P.U.

Per l'Area Pedonale valgono le seguenti regole:

Il transito e la sosta sono permanentemente vietati a tutti i veicoli, fatte salve le eventuali autorizzazioni che saranno rilasciate nei termini previsti dagli articoli che seguono;

- A) è consentito il transito e la fermata senza il rilascio di alcun contrassegno, ma previa comunicazione al Dirigente della Polizia Locale mediante compilazione e invio dell'apposito stampato (Modello T) delle targhe dei veicoli per il loro inserimento all'interno della "Lista Bianca", a: veicoli di Polizia, Pubbliche amministrazioni, Corpi di Polizia Privata, Soccorso e Servizio per raccolta di rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale; veicoli adibiti al servizio di onoranze funebri; di valori e preziosi con scorta armata i quali, oltre che circolare, possono altresì fermarsi, limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico, anche al di fuori degli appositi spazi purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione
- B) è consentito il transito e la sosta negli spazi a ciò destinati ai veicoli autorizzati con permessi temporanei a compiere operazioni di carico e scarico i quali dovranno attenersi agli itinerari di volta in volta individuati nelle relative Ordinanze
- C) è consentito il transito a velocipedi.
- D) è consentito il transito e la sosta - per le sole operazioni di carico e scarico merce e concedendo al singolo veicolo un intervallo di tempo massimo di 20 minuti (+5 minuti) calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale sosta (gratuita) negli stalli appositamente individuati, fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita - ai veicoli autorizzati per il trasporto cose, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e comunque rientranti nelle sagome d'ingombro indicate dalla segnaletica presente in loco, nelle fasce orarie 7:00-10:00 e 15:00-17:00 esclusivamente nei giorni feriali, o con permessi temporanei.

I veicoli autorizzati a transitare all'interno dell'Area Pedonale devono, inoltre, rispettare la segnaletica stradale in loco e, in ogni caso:

- circolare a velocità non superiore a 10 km/h;

- sostare a motore spento;
- fermarsi, durante le operazioni di carico e scarico merce, esclusivamente per eseguire tali operazioni e negli spazi a ciò destinati;
- circolare, fermarsi senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.
- i veicoli al servizio delle persone disabili possono transitare e fermarsi al solo fine di effettuare operazioni di carico e scarico e discesa e salita a bordo. E' loro vietata la sosta se non negli spazi a ciò destinati.

Per le comunicazioni resta a disposizione negli orari d'ufficio il numero telefonico 080 4113153 del Comando P.L..

Art. 6 - MODALITA OPERATIVA DEL CONTROLLO ELETTRONICO

Le modalità di accesso alla ZTL sono state elaborate considerando che esse consentono ampiamente di svolgere tutte le attività vitali della cittadinanza, nonché nel rispetto del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7 comma 133-bis della legge 15/05/1997, n° 127".

Il controllo dell'accesso nella ZTL è anche monitorato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate (Lista Bianca), rileva automaticamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada.

Le targhe dei veicoli autorizzati sono inserite in una apposita lista, denominata "Lista bianca", che permette il transito all'interno della ZTL senza incorrere nella rilevazione automatica della violazione. Il sistema di controllo degli accessi segnala il passaggio del veicolo, con il rilievo dell'orario di ingresso, inviando il numero di targa al server della centrale operativa della Polizia Locale.

Il passaggio dei veicoli autorizzati dalla Lista bianca è automaticamente scartato; al contrario il transito nella ZTL o APU di un veicolo non autorizzato è registrato in una apposita banca dati, aggiornata giornalmente, per essere successivamente visionato e accertato dal personale preposto al fine di procedere all'iter sanzionatorio.

Le richieste di accesso occasionale o straordinario potranno essere consegnate, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, con almeno 24 ore di anticipo, o in forma cartacea (con deposito a mani al protocollo del comando P.L. o con Racc. A/R da inviarsi alla sede del Comando P.L.) o utilizzando la seguente casella di posta elettronica: ztl@comunemartinafranca.gov.it.

I veicoli a servizio delle persone disabili e coloro che, sprovvisti di autorizzazione, dovessero accedere in ZTL per ragioni eccezionali legate alla tutela della pubblica o privata incolumità, potranno, mediante esibizione di apposita documentazione giustificativa, regolarizzare la propria posizione entro 48 ore dall'accesso non autorizzato compilando il Modello E.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa i dati vengono conservati nel rispetto delle norme sulla riservatezza per i quali, nell'ambito del Corpo della Polizia Locale, viene nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati il quale, nello specifico, vigila sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni

impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ai fini dell'esercizio della tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 7 - PERMESSI DI ACCESSO

7a. Residenti

A ciascuna persona fisica anagraficamente residente all'interno della Z.T.L. può essere concesso, su domanda, 1 (uno) permesso permanente (a tempo indeterminato) di accesso alle seguenti condizioni:

- a) il veicolo dovrà essere di proprietà del richiedente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del C.d.S.) oppure a noleggio, intestato ad azienda della quale il richiedente è titolare o ad esso concesso in fringe benefit;
- b) i veicoli senza garage o posto privato all'interno della Z.T.L. potranno accedere ed uscire, nonché effettuare le operazioni di carico e scarico, nel tempo massimo di 20 minuti (+5 minuti), calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale permanenza (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione), fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita; il veicolo dovrà essere destinato al trasporto di persone

Le richieste devono essere presentate su apposito stampato (Modello R) all'Ufficio Permessi della Polizia Locale. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ufficio Permessi.

Il permesso può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.

7b. Dimoranti non residenti

Sono equiparate ai residenti, e ne seguono la disciplina in quanto applicabile, le persone fisiche che, pur senza avere la residenza anagrafica, abbiano la dimora abituale in immobile adibito ad uso di civile abitazione sito nella Z.T.L. purché siano in possesso di atto di proprietà, di contratto locazione, di comodato o altro titolo legittimo di godimento, regolarmente registrati e in corso di validità. L'abitudine della dimora dovrà essere dimostrata mediante produzione di fatture di somministrazione di energia e/o acqua e/o gas intestate al richiedente che attestino l'utilizzo dell'immobile.

Il permesso ha validità massima di 2 anni e può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.

7c. Titolari di un parcheggio o autorimessa

Le persone fisiche o giuridiche che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio o garage all'interno della Z.T.L. pur non risultando anagraficamente residenti o dimoranti o aventi sede all'interno della stessa Z.T.L., hanno diritto all'autorizzazione all'accesso rispettando le prescrizioni dell'autorizzazione e le norme generali del presente regolamento.

Il permesso ha validità di 2 anni e può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.

7d. Religiosi della Curia o di altri istituti religiosi

Sono equiparati ai residenti i sacerdoti nominati parroci, rettori e vicari parrocchiali di chiese, ubicate all'interno della Z.T.L..

7e. Medici e sanitari

Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è consentito il transito e la sosta (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione) per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle visite al domicilio dei pazienti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento con riferimento alle "deroghe".

7f. Proprietari di immobili non residenti

Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione nella Z.T.L. o A.P.U., non residenti anagraficamente in dette aree, il cui appartamento non risulti in uso a terzi, è concesso il rilascio di 1 (uno) permesso di transito occasionale e straordinario.

Il permesso consente di accedere ed uscire, nonché effettuare le eventuali operazioni di carico e scarico, nel tempo massimo di 20 minuti (+5 minuti), calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale permanenza (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione), fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita. L'accesso in Z.T.L. o A.P.U. è consentito a detti veicoli solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui all'art. 3 lett. b) del presente Regolamento.

Le richieste devono essere presentate su apposito stampato (Modello P) all'Ufficio Permessi della Polizia Locale con le modalità indicate all'art. 6.

7g. Attività produttive

Le attività artigianali e commerciali, ubicate all'interno della Z.T.L., possono richiedere 1(uno) permesso per le sole operazioni di carico e scarico.

Il permesso dovrà essere associato a veicolo di proprietà dell'impresa o del titolare o legale rapp. p.t. (sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato).

Il permesso consente di accedere ed uscire, nonché effettuare le eventuali operazioni di carico e scarico, nel tempo massimo di 20 minuti (+5 minuti), calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale permanenza (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione), fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita. L'accesso in Z.T.L. o A.P.U. è consentito a detti veicoli solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui all'art. 3 lett. b) del presente Regolamento salvo che si tratti di veicoli elettrici, ad idrogeno e a metano, ai quali è consentito il carico e scarico anche al di fuori degli orari previsti, che rispettino le altre prescrizioni del presente regolamento e del C.d.S..

Il permesso ha validità di 2 anni e può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Le richieste devono essere presentate su apposito stampato (Modello A) all'Ufficio Permessi della Polizia Locale. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ufficio Permessi.

7h. Categorie speciali di commercio

Le attività commerciali addette alla consegna al domicilio o presso i pubblici esercizi di somministrazione di bevande e/o alimenti possono richiedere 1 (uno) permesso aziendale.

Il permesso dovrà essere associato a veicolo di proprietà dell'impresa (sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato).

Il permesso consente di accedere ed uscire, nonché effettuare le eventuali operazioni di carico e scarico, nel tempo massimo di 20 minuti (+5 minuti), calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale permanenza (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione), fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita. L'accesso in Z.T.L. o A.P.U. è consentito a detti veicoli solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui all'art. 3 lett. b) del presente Regolamento salvo che si tratti di veicolo elettrico, ad idrogeno e a metano e che rispetti le altre prescrizioni del presente regolamento e del C.d.S..

Il permesso ha validità di 2 anni e può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Le richieste devono essere presentate su apposito stampato (Modello S) all'Ufficio Permessi della Polizia Locale. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'autocertificazione deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ufficio Permessi.

7i. Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con sede nella Z.T.L.

I veicoli dei clienti diretti alle strutture ricettive con sede nella Z.T.L. sono autorizzati a transitare previo rilascio di permesso. Il titolare o responsabile di ciascuna struttura ricettiva, a tal fine, ha l'obbligo di comunicare prima dell'ingresso in Z.T.L. o in A.P.U. l'elenco delle targhe dei veicoli dei propri clienti/ospiti nelle modalità previste dal presente Regolamento con riferimento alla gestione degli accessi occasionali o straordinari.

Ai veicoli dei clienti è concesso di accedere ed uscire, nonché effettuare le operazioni di carico e scarico, nei soli giorni relativi al check in e check out nel tempo massimo di 20 minuti (+5 minuti), calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale permanenza (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione), fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita.

7 l. Spedizionieri e posta

Al di fuori degli orari consentiti per il carico e scarico in Z.T.L. ed A.P.U., i servizi di consegna pacchi e corrispondenza potranno essere espletati in A.P.U. e Z.T.L. esclusivamente con mezzi elettrici, a idrogeno o metano o con velocipedi.

Il permesso, se riguarda un veicolo targato ai sensi della vigente normativa, dovrà essere associato a veicolo di proprietà dell'impresa (sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato).

Il permesso ha validità di 2 anni e può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 8-PERMESSI DI ACCESSO SPECIALI

8a. Autocarri e mezzi d'opera utilizzati per cantieri

I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e/o impiantistici all'interno della Z.T.L., potranno presentare domanda per il rilascio di massimo 2 permessi, in relazione alle esigenze di cantiere, specificando targa e tipologia dei veicoli. L'istanza dovrà essere corredata dell'apposito titolo autorizzatorio dei lavori (CILA, DIA, SCIA, permesso a costruire, ecc.) ove previsto.

Il permesso ha validità circoscritta al periodo e al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere durata indeterminata e, salvo casi eccezionali che andranno documentati, non può prevedere lo stazionamento del mezzo per più di un'ora.

Le richieste devono essere presentate su apposito stampato (Modello O) all'Ufficio Permessi della Polizia Locale.

8b. Attività di installazione, riparazione e manutenzione su servizi pubblici o di pubblica utilità.

Le società che si occupano di servizi pubbliche di pubblica utilità come la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua e linea telefonica possono richiedere fino a 2 permessi.

I permessi devono essere associati a veicoli di proprietà dell'impresa stessa o di altri prestatori d'opera documentatamente impegnati sul cantiere.

I permessi hanno validità di 2 anni e possono essere revocati in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione.

Le richieste devono essere presentate su apposito stampato (Modello I) all'Ufficio Permessi della Polizia Locale. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ufficio Permessi.

8c. Deroche

Per esigenze particolari, quali assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, interventi di tecnici riparatori e altre anche non previste nel presente Regolamento, può essere concesso apposito permesso di transito con validità limitata secondo le esigenze del caso.

Le richieste devono essere presentate su apposito stampato (Modello D) all'Ufficio Permessi della Polizia Locale.

Art. 9 - TIPOLOGIA DI PERMESSI

Per le categorie 7a e 7b con veicoli che dispongono di garage o posto privato: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno R) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per le categorie 7a e 7b con veicoli che non dispongono di garage o posto privato e per i nuclei familiari non in possesso di veicoli: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno Rs) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo di colore diverso dal precedente.

Per la categoria 7c: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno P) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per la categoria 7d: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno C) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per la categoria 7e: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno M) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per le categorie 7f, 7g e 7i: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno A) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per la categoria 7h: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno S) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per la categoria 7l: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno T) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per la categoria 8a: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno O) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per la categoria 8b: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno I) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Per la categoria 8c: contrassegno cartaceo (PASS con contrassegno D) da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

I permessi, opportunamente numerati, sono rilasciati senza il nome del titolare, per garantirne la riservatezza, ma con l'indicazione della data di rilascio, del periodo di validità e del numero di targa del veicolo che usufruisce del permesso.

Ogni permesso è dotato di un adesivo olografico al fine di evitarne la contraffazione. La falsificazione e/o alterazione del contrassegno costituisce, oltre che violazione del presente Regolamento, illecito penale e sarà punito secondo le norme vigenti.

Art. 10-MODALITÀ DI RILASCIO DEI PERMESSI

I permessi di cui al presente regolamento, sono richiesti utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, con almeno 24 ore di anticipo, o in forma cartacea (con deposito a mani al protocollo del comando P.L. o con Racc. A/R da inviarsi alla sede del Comando P.L.) o utilizzando la seguente casella di posta elettronica: ztl@comunemartinafranca.gov.it.

L'istanza deve essere completa di tutta la documentazione richiesta nella specifica modulistica da ritirare presso lo stesso Ufficio o scaricabile dal sito Istituzionale del Comune di Martina Franca.

Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le istanze incomplete nella documentazione possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso con il rigetto della domanda.

Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. È

richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. È ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

I permessi sono concessi esclusivamente secondo le modalità determinate dal presente Regolamento e previo pagamento, solo per i permessi di durata pari o superiore a due anni, delle spese e dei diritti di segreteria secondo le modalità indicate nel modulo di richiesta. I veicoli a trazione integralmente elettrica sono esentati da ogni forma di pagamento.

L'Ufficio Permessi della Polizia Locale opporrà diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Regolamento.

Art. 11-VALIDITÀ, MODIFICHE, VERIFICA E REVOCADI CONTRASSEGNI

I contrassegni hanno validità secondo quanto stabilito nei precedenti articoli del presente Regolamento. Il titolare del permesso, in caso di decadenza dei requisiti, dovrà comunicarlo all'Ufficio Permessi di Polizia Locale.

Qualora in corso di validità dei permessi si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà inoltrare istanza cartacea (con deposito a mani al protocollo del comando P.L. o con Racc. A/R da inviarsi alla sede del Comando P.L.) o utilizzare la seguente casella di posta elettronica: ztl@comunemartinafranca.gov.it

Il titolare del permesso ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Permessi della Polizia Locale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca dei permessi.

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dei permessi. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento del permesso, si procederà alla immediata revoca d'ufficio e senza preavviso, salva comunque l'applicazione della sanzione prevista per l'inottemperanza alla prescrizione di comunicare tempestivamente (e comunque entro 45 giorni) il venir meno o la modifica delle condizioni che abilitano al rilascio del permesso, giusto regolamento comunale sulle sanzioni amministrative vigente al momento della violazione.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. delle dichiarazioni risultate mendaci.

Art. 12-FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare del Permesso dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corrispondere il rimborso delle spese vive e il pagamento dei diritti di segreteria, ove siano previsti per il rilascio dell'originale.

In caso di deterioramento il titolare o l'assegnatario del permesso dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, il Pass di cui si chiede la riproduzione e corrispondere il rimborso delle spese vive e i diritti di segreteria, ove siano previsti per il rilascio dell'originale.

In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare è tenuto a comunicare il furto o lo smarrimento all'Ufficio Permessi della Polizia Locale perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

Art. 13-CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. integra e non sostituisce il controllo effettuato dalla Polizia Locale. Pertanto è facoltà degli Agenti preposti al controllo irrogare le sanzioni previste dal Codice della Strada o ritirare e sospendere il permesso in caso di uso non conforme al presente regolamento.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada o dal presente regolamento.

L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada, alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

È vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del permesso. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dello stesso, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

Ferma restando l'applicazione delle norme del C.d.S. e delle sanzioni ivi previste, la violazione delle norme del presente regolamento per tre volte nell'arco di due anni dall'accertamento della prima violazione darà luogo a sospensione del permesso per mesi due e ciò anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. In caso di ulteriore violazione entro il terzo anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per mesi sei. In caso di ulteriore violazione entro il quarto anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per anni uno.

La mancanza di esposizione del permesso equivale a mancanza del permesso e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 14-INFORMATIVA AI CITTADINI

Gli utenti della strada sono informati a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere, per gli scopi e con le finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela dei propri diritti.

Potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica atta a comunicare esaurientemente ogni implicazione del presente Regolamento.

Art. 15-DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Gli Agenti di Polizia Locale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente Regolamento, dando la necessaria assistenza in applicazione di quanto previsto dallo stesso e dal Codice della Strada.

Il presente regolamento entrerà in vigore con la sua pubblicazione nelle forme di legge. L'entrata in funzione del sistema di controllo con telecamere sarà successiva all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e del positivo esito del collaudo tecnico.

Evidenziate in giallo le modifiche apportate dalla Comm. VII il 14/12/2018

Evidenziate in verde le modifiche apportate dal Comando P.L. il 18/12/2018